

Accordo per la gestione dei sinistri in coassicurazione indiretta relativi a polizze incendio e/o furto o a polizze multirischio che prevedono tali garanzie rispetto al medesimo bene assicurato

precedentemente noto come

ART. 13

DATA DI DECORRENZA

il sinistro si sia verificato a partire dal 1° gennaio 2018

Per le Compagnie che avranno aderito in data successiva, la decorrenza sarà per i sinistri avvenuti successivamente alla data di adesione riportata nell'elenco delle Imprese Aderenti ufficiale dell'ANIA

STRUTTURA DELL'ACCORDO

L'Accordo è strutturato in tre sezioni:

- punto A: coesistenza di garanzie omogenee
- punto B: coesistenza di garanzie disomogenee
- limite di applicazione

La tipologia di polizze considerate nell'ambito dell'Accordo sono esclusivamente quelle relative al «no motor» per le polizze incendio e/o furto o a polizze multirischio che assicurano lo stesso bene

Il sito dell'ANIA riporterà l'elenco aggiornato, con data di decorrenza, delle Compagnie che avranno aderito all'Accordo secondo il seguente schema:

Impresa

XXXXXXXX

Data di adesione

01.01.2018

TESTO DELL' ACCORDO - 1/5 (Art. 1.910 C.C.)

PUNTO A

Qualora si verifichi coesistenza di una pluralità di polizze con garanzie dirette relative alle medesime cose assicurate e contro lo stesso rischio, da chiunque stipulate, anche in nome e/o per conto altrui e/o nell'interesse di chi spetta, gli indennizzi da ciascuno dovuti in caso di sinistro verranno così determinati:

- ciascun assicuratore determinerà l'importo liquidabile secondo il rispettivo contratto, come se non vi fossero altre garanzie assicurative, entro i limiti di indennizzo ed al netto di eventuali franchigie e/o scoperti (salvo quanto eventualmente diversamente disposto dalle condizioni contrattuali di polizza);*
- se la somma degli indennizzi così calcolati supera l'ammontare totale del danno, l'indennizzo in concreto dovuto da ciascun assicuratore sarà determinato moltiplicando l'indennizzo che lo stesso avrebbe dovuto pagare secondo il proprio contratto per il rapporto tra l'ammontare del danno computato a termini contrattuali e l'ammontare complessivo degli indennizzi che gli assicuratori avrebbero dovuto pagare sulla base dei rispettivi contratti.*

TESTO DELL'ACCORDO - 2/5 (Parti Private)

PUNTO A

A.1) Nel caso di sinistri inerenti la particolare fattispecie di coesistenza di polizze che assicurano un intero complesso immobiliare (a mero titolo esemplificativo, e non già esaustivo, la polizza Globale Fabbricati) e polizze che assicurano singole unità immobiliari si conviene che:

- i danni alle parti di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari coinvolte nel sinistro e quelli alle parti comuni in uso esclusivo a tali proprietà (quali, a mero titolo esemplificativo: serramenti, pavimenti, impianti, tamponamenti, etc.), verranno indennizzati dall'assicuratore delle polizze con le quali si assicurano tali unità immobiliari.*

Nel caso di insufficienza dei capitali assicurati e/o per la parte di danno compresa nell'ambito di franchigie e/o scoperti, interviene la polizza che assicura l'intero complesso immobiliare coinvolto nel sinistro secondo le norme ivi contenute, sulla base delle valutazioni dei danni alle singole unità immobiliari effettuate dalle Compagnie che assicurano tali singole unità. In presenza di contratti aventi Contraenti diversi, ove l'importo del danno sia superiore alle franchigie e/o agli scoperti, presenti nella polizza che assicura l'intero complesso immobiliare, gli stessi non verranno opposti al Soggetto Assicurato.

TESTO DELL'ACCORDO - 3/5 (Parti Comuni)

PUNTO A

A.1) Nel caso di sinistri inerenti la particolare fattispecie di coesistenza di polizze che assicurano un intero complesso immobiliare (a mero titolo esemplificativo, e non già esaustivo, la polizza Globale Fabbricati) e polizze che assicurano singole unità immobiliari si conviene che:

• i danni relativi alle parti di uso comune del fabbricato (identificate dall'art. 1117 del Codice Civile) verranno indennizzati esclusivamente in applicazione al dettato delle polizze con le quali si assicura l'intero complesso immobiliare.

Nel caso di insufficienza dei capitali assicurati e/o per la parte di danno compresa nell'ambito di franchigie e/o scoperti, intervengono anche le polizze delle singole unità immobiliari coinvolte nel sinistro secondo le norme ivi contenute, sulla base delle valutazioni dei danni alle parti condominiali effettuate dalla Compagnia che assicura l'intero complesso immobiliare.

In presenza di contratti aventi Contraenti diversi, ove l'importo di danno sia superiore alle franchigie e/o agli scoperti presenti nelle polizze che assicurano le singole unità immobiliari, gli stessi non verranno opposti al Soggetto Assicurato.

TESTO DELL'ACCORDO - 4/5 (Ripristino in Forma Specifica)

PUNTO A

A.2) Ove anche solo una delle polizze prestate preveda la modalità di ripristino in forma specifica, sarà chiamata ad intervenire per il ripristino la Compagnia che presta detta garanzia, ferme restando le norme contenute nel presente Accordo circa le azioni di regresso tra Compagnie per la ripartizione dell'indennizzo.

TESTO DELL'ACCORDO - 5/5 (Rinuncia alla rivalsa)

PUNTO A

Le Compagnie aderenti al presente accordo rinunciano ad agire in surroga ai sensi dell'art. 1916 del c.c. nei confronti dell'eventuale responsabile, contraente/assicurato di una delle polizze coinvolte nel sinistro per le quali si applica il presente accordo, salvo quanto previsto al punto C). ⁽¹⁾

Nota⁽¹⁾ :C) L'azione di surroga, potrà essere esercitata solo qualora, l'ammontare dell'importo della stessa, al termine delle operazioni di valutazione, risulti di ammontare superiore ad euro 50.000.

Flow Chart di applicazione dell'Accordo

Caso A) Coassicurazione indiretta di polizze con garanzia diretta

- Applicazione articolo 1910 c.c.

Coesistenza di due o più polizze con garanzie dirette, relative cioè alle medesime cose assicurate e contro lo stesso rischio

Ciascun assicuratore determina l'indennizzo da esso dovuto, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti.

SI

La somma degli indennizzi così calcolati supera l'ammontare totale del danno?

NO

L'indennizzo dovuto da ciascun assicuratore sarà determinato moltiplicando l'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto per il rapporto tra l'importo del danno computato a termini contrattuali e l'ammontare complessivo degli indennizzi che gli assicuratori avrebbero liquidato sulla base dei rispettivi contratti

Ciascun assicuratore liquida l'indennizzo secondo rispettivo contratto.

- Applicazione dell'Accordo

SI

Tutte le Compagnie interessate direttamente al sinistro aderiscono all' Accordo ANIA?

NO

Le Compagnie rinunciano all'azione di surroga nei confronti dell'eventuale responsabile se l'importo della stessa risulti inferiore a 50.000 euro.

Nel caso di coesistenza di polizze che assicurano l'intero complesso immobiliare e polizze che assicurano le singole unità immobiliari:

- I danni alle parti di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari coinvolte nel sinistro e quelli alle parti comuni in uso esclusivo a tali proprietà vengono indennizzati dalla polizza a copertura dell'unità immobiliare e vengono annullati insufficienze di capitali, franchigie e scoperti nel caso di danni superiori a tali limitazioni (tramite l'intervento della polizza che assicura l'intero complesso immobiliare)
- I danni alle parti comuni vengono indennizzati dalla polizza a copertura del complesso immobiliare e vengono annullati insufficienze di capitali franchigie e scoperti nel caso di danni superiori a tali limitazioni (tramite l'intervento della polizza che assicura la singola unità immobiliare)
- La polizza che interviene a copertura di eventuali insufficienze di capitali, franchigie e scoperti, si basa valutazioni peritali della compagnia che è intervenuta per prima

Se una delle polizze prevede il risarcimento in forma specifica, sarà quest'ultima ad intervenire.

Possibilità di rivalersi ai sensi dell'art 1916 CC nei confronti del responsabile

PARTICOLARITA' DEL PUNTO A

•Si introduce il concetto che ad operare sia prima la polizza in cui il contraente coincide con l'assicurato:

polizza abitazione ⇒ danni all'abitazione

polizza globale fabbricati ⇒ danni alle parti comuni

•Se tra le Compagnie coinvolte nel sinistro dovesse risultarne una sola non aderente, l'Accordo non troverà applicazione e verranno applicati gli art. 1910 e 1916 CC.

•Rimane invariato il concetto delle partite omogenee, ove innanzitutto deve essere inquadrata la omogeneità delle partite e successivamente deve essere operato il riparto, a titolo di esempio:

-garanzie prestate allo stato d'uso ed a valore a nuovo, si dovrà prima procedere ad individuare il valore in uso per le due polizze e solo su questo operare il riparto.

-incendio di merci con due polizze che assicurano la prima il contenuto (merci, attrezzatura e arredamento) e la seconda con partita separata le merci, si dovrà individuare anche per la prima polizza l'incidenza pro quota dell'indennizzo delle merci prima di procedere al riparto.

-incendio di un capannone assicurato con due contratti, uno civile ed uno industriale, che individuano gli impianti il primo nel fabbricato ed il secondo nel contenuto, si dovrà individuare una partita di danno "virtuale impianti" che attinge dall'una o dall'altra partita di polizza a seconda del contratto.

PARTICOLARITA' DEL PUNTO A

Per una maggiore velocizzazione della liquidazione del danno, l'accordo introduce esplicitamente il trasferimento delle conoscenze acquisite in sede peritale e quindi delle stime e dell'applicazione del contratto con un'automatica condivisione delle risultanze stesse dall'una Compagnia in favore dell'altra.

Viene introdotta per la prima volta la riparazione in forma specifica, che con l'accordo se ne facilita l'attivazione, senza derogare alla liquidazione finale a carico delle Compagnie con la condivisione dell'intervento eseguito equiparato alle stime.

Il meccanismo della surroga si attiva a partire da 50.000,00 euro.

FACCIAMO ALCUNI ESEMPI
PUNTO A

1° caso - Coesistenza di due garanzie dirette stipulate dal medesimo Contraente

Situazione assicurativa

Compagnia **ALFA**: polizza stipulata da Bianchi, proprietario ed occupante di un appartamento facente parte del Condominio Stella Polare (la polizza assicura solo l'incendio del fabbricato);

Compagnia **BETA** come sopra;

Il Condominio Stella Polare non ha stipulato alcuna polizza

Evento

Incendio causato da corto circuito della stufa di Bianchi

Danni

- Parte muraria dell'appartamento Bianchi.
- Contenuto dell'appartamento Bianchi.

Liquidazione

ALFA e **BETA** indennizzano i danni al fabbricato di Bianchi operando in riparto ex art. 1910 CC..

Il contenuto dell'appartamento di Bianchi non viene indennizzato in quanto le due polizze assicurano il solo fabbricato.

Calcolo degli indennizzi

ALFA Capitale assicurato = € 60

BETA Capitale assicurato = € 70

Preesistenza = € 100

Danno = € 80

indennità dovuta da ciascun contratto isolatamente considerato (DxC:P):

ALFA = $80 \times 60 : 100 = \text{€ } 48$

BETA = $80 \times 70 : 100 = \text{€ } 56$

Poiché la somma delle singole Indennità ($48 + 56 = 104$) è maggiore del danno totale (€ 100) si procede al successivo riparto dal quale risulta:

Indennizzo **ALFA** = $48 \times 80 : 104 = \text{€ } 36,92$

Indennizzo **BETA** = $56 \times 80 : 104 = \text{€ } 43,08$

Somma degli indennizzi = $36,92 + 43,08 = \text{€ } 80,00$ (danno totale subito da Bianchi)

Commento:

Esiste scopertura su entrambe le polizze considerate singolarmente, però complessivamente c'è sovrassicurazione (il liquidato complessivo supererebbe il danno) e pertanto il danno viene indennizzato totalmente con ripartizione tra i due contratti proporzionalmente agli indennizzi provenienti dal singolo contratto.

La semplicità dell'esempio è voluta, solo per dimostrare che il primo comma dell'Accordo altro non è che la ripetizione dell'Art. 1910 del Codice Civile, "Assicurazione presso diversi assicuratori".

2° caso - Coesistenza di due garanzie dirette stipulate da diversi Contraenti

Situazione assicurativa

Compagnia **ALFA**: polizza stipulata da Bianchi, proprietario dell'appartamento;

Compagnia **BETA**: polizza stipulata dall'inquilino **Rossi**, per conto di chi spetta

Evento

Incendio causato da corto circuito della stufa dell'inquilino **Rossi**

Danni

Come nell'esempio 1 e cioè:

- Parte muraria dell'appartamento Bianchi
- Contenuto dell'appartamento Bianchi

Liquidazione

Come nell'esempio 1 le due garanzie sono operanti ed anche l'applicazione numerica è la medesima e produce:

ALFA Indennizzo = € 36,92

BETA Indennizzo = € 43,08

Indennizzi che gli assicuratori devono pagare entrambi all'avente diritto Bianchi, proprietario dell'appartamento danneggiato, che risulta quindi soddisfatto totalmente del danno subito.

L'ultimo comma della sezione A dell'Accordo impone ad ALFA di rinunciare alla rivalsa nei confronti dell'inquilino Rossi responsabile, per la parte di danno da quest'ultimo coperta per conto essendo l'importo della surroga inferiore a 50.000,00 euro.

Commento:

Bianchi, proprietario danneggiato, è giusto e logico che resti sempre soddisfatto totalmente.

L'Accordo produce anche salvaguardia (totale o parziale) nei confronti del responsabile del danno che si assicura per conto.

Potrà apparire ingiusto nei confronti di **ALFA**, assicuratore del danneggiato, ma lo spirito della normativa è quello di evitare iniziative di rivalsa, in cambio della compensazione economica dovuta allo scambio dei ruoli delle Compagnie interessate nei diversi casi ai quali parteciperanno.

BETA ci guadagna ma domani potrebbero trovarsi nella posizione opposta.

L'Accordo alla fine compensa queste possibili situazioni, evitando di certo azioni di rivalsa (almeno per importi < 50.000,00 euro) con inevitabili spese legali, garantendo vantaggi di non poco conto quali: celerità, soddisfazione reciproca, eliminazione/riduzione istruttorie ed eliminazione costi indiretti a beneficio di tutti gli assicurati.

3° caso - Coesistenza di due garanzie dirette stipulate da diversi Contraenti - Polizza condominiale e polizza privata con danni a parti comuni

Situazione assicurativa

Compagnia **ALFA**: polizza stipulata da Bianchi, proprietario ed occupante di un appartamento facente parte del Condominio Stella Polare (la polizza assicura solo l'incendio del fabbricato)

Compagnia **BETA**: polizza Globale Fabbricati stipulata dal Condominio Stella Polare

ENTRAMBE LE GARANZIE SONO CAPIENTI

Evento

Incendio causato da corto circuito della stufa di Bianchi.

Danni

- Parte muraria dell'appartamento Bianchi
- Contenuto dell'appartamento Bianchi
- Tinteggiature androne condominiale e vano scale

Liquidazione

ALFA indennizza in garanzia diretta i danni al fabbricato di Bianchi ivi comprese le tamponature interne danneggiate in uso a Bianchi.

Il contenuto dell'appartamento di Bianchi non viene indennizzato in quanto le due polizze assicurano il solo fabbricato e non c'è responsabilità di terzi.

BETA indennizza il danno alle parti comuni su garanzia diretta incendio (salvo il danno alle tamponature), senza operare riparto per la quota millesimale del fabbricato di Bianchi.

Commento:

In base al 1° comma del PUNTO A dell'accordo la Compagnia ALFA tiene a suo esclusivo carico tutti i danni senza procedere ad alcuna ripartizione con la Compagnia BETA, in deroga all'art. 1910 del Codice Civile.

In base al 2° comma del PUNTO A dell'Accordo la Compagnia BETA, che assicura il Condominio Stella Polare, tiene a suo esclusivo carico tutti i danni alle parti comuni senza procedere ad alcuna ripartizione millesimale, in deroga all'art. 1910 del Codice Civile.

4° caso - Coesistenza di più garanzie dirette stipulate da diversi Contraenti - Polizza condominiale e polizze private con danni a parti comuni

Situazione assicurativa

Compagnia **ALFA**: polizza Globale Fabbricati stipulata dal Condominio Stella Polare per fabbricato di 5 piani per complessivi 10 appartamenti

ESISTE SCOPERTURA PER INSUFFICIENZA ASSICURATIVA

Val. ass.to € 1.000.000 - Preesistenza € 1.500.000 - Franchigia € 500

TUTTI i 10 appartamenti sono assicurati con polizza privata con Compagnie aderenti all'accordo

PER TUTTI LA GARANZIA E' CAPIENTE E LA FRANCHIGIA E' DI € 200

Evento

Incendio causato da corto circuito della stufa dell'int.9 condotto dal proprietario

A	B	C	D	E	F		G
			1910 C.C.		riparto tra i due contratti		
int.	danno al fabbricato	franchigia	indennizzo su pol. GF	indennizzo su pol.privata	GF	POL. PRIVATA	dettaglio parti comuni
int. 1 (mill.100)	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 666,67	€ 800,00	€ 200,00	€ 800,00	€ 133,33
int. 2 (mill.100)	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 666,67	€ 800,00	€ 200,00	€ 800,00	€ 133,33
int. 3 (mill.100)	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 666,67	€ 800,00	€ 200,00	€ 800,00	€ 133,33
int. 4 (mill.100)	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 666,67	€ 800,00	€ 200,00	€ 800,00	€ 133,33
int. 5 (mill.100)	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 666,67	€ 800,00	€ 200,00	€ 800,00	€ 133,33
int. 6 (mill.100)	€ 500,00	€ 200,00	€ 333,33	€ 300,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 133,33
int. 7 (mill.100)	€ 500,00	€ 200,00	€ 333,33	€ 300,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 133,33
int. 8 (mill.100)	€ 500,00	€ 200,00	€ 333,33	€ 300,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 133,33
int. 9 (mill.100)	€ 500,00	€ 200,00	€ 333,33	€ 300,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 133,33
int. 10 (mill.100)	€ 500,00	€ 200,00	€ 333,33	€ 300,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 133,33
Parti comuni	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 1.166,67	€ 1.333,33	€ 1.166,67	€ 1.333,33	€ 1.333,33
Tot. Danno	€ 10.000,00	€ 500,00	€ 6.166,67		€ 3.166,67	€ 6.833,33	

Il verde prevale sul rosso

Commento:

Per il danno alle parti private la polizza GF, intervenendo successivamente alle polizze private, è chiamata ad intervenire senza applicare la franchigia, in base all'ultimo capoverso del primo comma del punto A.1

Per il danno alle parti comuni in presenza di scopertura su polizza GF sono chiamate ad intervenire le polizze private per la parte scoperta senza applicare le rispettive franchigie in base all'ultimo capoverso del secondo comma del punto A.1.

TESTO DELL'ACCORDO

PUNTO B


Qualora invece con garanzie dirette coesistano garanzie di rischio locativo, ricorso terzi e, comunque, di responsabilità prestate con polizze incendio o multirischio che prevedano la garanzia incendio, l'indennizzo relativo ai beni assicurati sarà liquidato dall'assicuratore diretto sulla base delle condizioni di polizza riportate nel suo contratto, fatto salvo il diritto dell'assicurato/danneggiato di agire nei confronti del responsabile per il risarcimento del danno non indennizzato dall'assicuratore diretto per effetto di franchigie e/o scoperti. In tale ipotesi, le Compagnie aderenti all'accordo si impegnano a non agire in surroga nei confronti del responsabile, contraente/assicurato di una delle polizze per le quali si applica il presente accordo, salvo quanto previsto al punto C).

PUNTO C

L'azione di surroga, potrà essere esercitata solo qualora, l'ammontare dell'importo della stessa, al termine delle operazioni di valutazione, risulti di ammontare superiore ad euro 50.000.

Flow Chart di applicazione dell'Accordo

Caso B) Coassicurazione indiretta di polizze con garanzia diretta e garanzia di responsabilità



PRECISAZIONI AL PUNTO B

- il punto B stabilisce che la gestione del danno sia di esclusiva pertinenza dell'assicuratore che presta la garanzia diretta sui beni danneggiati.

- la parte di danno non coperta dalla garanzia diretta (per effetto di franchigie, scoperti o scoperture in genere) rimarrà a carico della polizza del Civilmente Responsabile.

- se la Compagnia del Civilmente Responsabile presta una garanzia di RC pura non legata a polizza incendio o multirischio che preveda la garanzia incendio, l'Accordo non sarà operante.

- se tra le Compagnie coinvolte nel sinistro dovesse risultarne una sola non aderente, l'Accordo non troverà applicazione, seguendo i normali criteri dell'art. 1910 e 1916 CC.

FACCIAMO ALCUNI ESEMPI
PUNTO B

1° caso - Coesistenza di due garanzie non omogenee stipulate da diversi Contraenti su due rischi diversi

Situazione assicurativa

Compagnia **ALFA**: polizza incendio stipulata da Rossi con garanzia R.V.

Compagnia **BETA**: polizza incendio stipulata da Bianchi

Evento

Incendio accidentale (non doloso) presso Rossi che danneggia la casa di Bianchi

NB: in caso di incendio doloso non sussisterebbe alcuna responsabilità in capo a Rossi

Danni

- Danni al fabbricato di Bianchi per € 100.000

Situazione

La polizza ALFA di Rossi (Civilmente Responsabile) assicura il **Ricorso Vicini** per € 200.000

La polizza BETA di Bianchi assicura il fabbricato in maniera sufficiente

La Compagnia BETA (che assicura Bianchi) paga il danno per intero

Commento

Accertato che:

- la polizza della Compagnia ALFA è relativa al rischio incendio o multirischio con garanzia incendio e coesistenza di rischio locativo, ricorso terzi e comunque in genere di responsabilità

la Compagnia BETA agirà in surroga nei confronti del responsabile perché l'importo è superiore a 50.000,00 euro

(punto C dell'Accordo).

2° caso - Come il 1° ovvero coesistenza di due garanzie non omogenee stipulate da diversi Contraenti su due rischi diversi

Situazione assicurativa

Compagnia **ALFA**: polizza incendio stipulata da Rossi con garanzia **Ricorso Vicini**

Compagnia **BETA**: polizza incendio stipulata da Bianchi

A differenza del 1° caso la polizza incendio BETA di Bianchi non è capiente e liquida un importo inferiore a 50.000,00 euro

La Compagnia ALFA integra la differenza non pagata dalla Compagnia BETA nei limiti civilistici. In questo caso non viene effettuata alcuna rivalsa, diversamente dal 1° caso, perché l'importo di surroga di BETA è inferiore a 50.000,00 euro.

3° caso - Come i precedenti ovvero coesistenza di due garanzie non omogenee stipulate da diversi Contraenti su due rischi diversi

Situazione assicurativa

Compagnia **ALFA**: polizza incendio stipulata da Rossi con garanzia R.V.

Compagnia **BETA**: polizza incendio stipulata da Bianchi

Danno civilistico di Bianchi € 100.000

I massimali delle due polizze sono capienti, ma la polizza di BETA ha uno scoperto del 10% (€10.000 in rapporto al danno)

BETA paga il proprio assicurato Bianchi € 90.000 e si rivale su ALFA (importo > 50.000,00 euro)

Bianchi chiederà la differenza di € 10.000 a Rossi che a sua volta chiederà l'intervento della propria Compagnia ALFA

La Compagnia ALFA (con garanzia R.V.) manleva il proprio assicurato Rossi